

335
FINANZE

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la costituzione di riserve di crisi da parte della economia
privata e la loro esenzione dalle imposte cantonali e comunali

(del 28 dicembre 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto federale dell'8 ottobre 1951, che prossimamente, per decorso dei termini referendari, entrerà in vigore, l'Assemblea federale ha creato un privilegio fiscale al fine di incitare l'economia privata a costituire riserve per i periodi di crisi. Essendo gli estremi di quel decreto noti a codesto Gran Consiglio, ci esimiamo dal ricordarli in dettaglio, per soffermarci piuttosto su quanto l'Autorità federale attende dai Cantoni a tale proposito.

Già nel periodo preparatorio del decreto federale, quando l'opinione pubblica fu resa attenta allo sviluppo legislativo che si preparava, unanime fu l'opinione, ripetutamente espressa tanto dalle Autorità quanto dai ceti interessati, che le misure che la Confederazione si proponeva di prendere sul piano federale ben poco avrebbero potuto, se i Cantoni e i Comuni dal canto loro non avessero seguito la medesima via, così che la somma degli sgravi fiscali a favore della accumulazione di riserve di crisi — sgravi federali, cantonali e comunali — realmente costituissero incitamento sensibile e sensibile vantaggio per la economia privata.

Accolto dall'Assemblea federale il decreto, il Consiglio federale si rivolse ai Cantoni con una circolare del 9 novembre 1951 e al Consiglio di Stato ticinese con lettera del 12 novembre 1951 del medesimo tenore, incitandoli a prendere misure analoghe o comunque accessorie alle norme federali.

Il Consiglio di Stato, pur essendo stato su taluni punti dissenziente nella fase preconsultiva, ritiene che, data la legge federale, sia indispensabile che il Cantone Ticino, così come la massima parte degli altri Cantoni ha fatto o sta per fare, legiferi in materia nel medesimo intendimento, affinché lo sforzo della Confederazione, se pur sarà per dare effetti, non sia frustrato dall'assenteismo cantonale, che potrebbe essere di natura tanto vasta, da ridurre in ogni caso a trascurabile risultato quanto il decreto federale mira a raggiungere.

Al fine di semplificare al massimo la procedura, al fine di integrare nel modo più logico l'azione federale e nel contempo di mettere l'economia privata ticinese nelle migliori condizioni, ricordando le caratteristiche della struttura economica del Cantone, gli sforzi per favorirne una sana industrializzazione, il Consiglio di Stato VI propone di decidere:

- a) di esonerare, in quanto le condizioni del decreto federale si verificano, le industrie e le imprese ammesse all'azione federale, dal pagamento delle imposte cantonali e comunali dei medesimi anni;
- b) di ritenere il versamento dell'importo così abbandonato, sospeso fin quando la condizione risolutiva si verifichi, e, in quanto non si verifichi, di procedere alla esazione complementare dell'imposta transitoriamente abbandonata, garantita nel frattempo legalmente e convenzionalmente almeno dalla frazione di riserve impiegate nel titolo federale appositamente creato al fine di permettere un controllato transitorio investimento;
- c) di ammettere tuttavia all'esonero cantonale e comunale solo una porzione di riserve che non riduca, per tale fatto, l'imponibile al disotto della media

degli anni 1948/1949/1950 e ciò ad evitare possibili gravi contraccolpi per le finanze comunali;

- d) di stabilire l'automatismo completo della applicabilità delle facilitazioni cantonali e comunali in quanto — e nella medesima misura — la facilitazione federale sia applicata o applicabile, così che quelle decisioni e quei ricorsi abbiano istantaneamente effetto definitivo anche ai fini cantonali;
- e) di incaricare l'Ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni di voler organizzare la tenuta dei relativi conteggi, la stipulazione dei relativi accordi, la vigilanza sulla applicazione delle norme cantonali, così come al medesimo Ufficio affideremo l'applicazione delle norme federali demandate ai Cantoni;
- f) di dar mandato al Consiglio di Stato di integrare in via di decreto esecutivo o di ordinanza la legge che qui proponiamo alla Vostra attenzione, in relazione ai decreti regolamenti e ordinanze che la Confederazione emanerà per l'applicazione della legge federale.

Abbiamo sottoposto il progetto di decreto legislativo, così come precedentemente le linee informatrici del progetto medesimo, alla Camera di commercio e dell'artigianato, che con suo ufficio 30 novembre 1951 accoglieva e dichiarava di voler sostenere le nostre proposte e più tardi dichiarava di approvare la limitazione delle riserve in esonero alla porzione superiore alla media degli anni 1948/1950, date le possibili conseguenze per le finanze comunali.

Ciò richiamato vi invitiamo a dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'esenzione dalle imposte cantonali e comunali delle riserve di crisi dell'economia privata

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 28 dicembre 1951 n. 335 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Alle aziende della economia privata che assegnano parte dei loro utili netti alla costituzione di riserve di crisi ai sensi della legge federale 3 ottobre 1951 è concessa, nei limiti del presente decreto, la deduzione degli importi accantonati dall'utile imponibile per le imposte cantonali e comunali.

Art. 2. — L'utile imponibile non potrà tuttavia essere inferiore, per il fatto dell'accantonamento, alla media degli utili imponibili realizzati negli anni 1948/1950 dalla medesima azienda.

Art. 3. — La deduzione sarà revocata in tutto o in parte e la differenza di imposta cantonale e comunale sarà dovuta dall'azienda, senza intervento di

prescrizione, qualora non si verificano le condizioni che la legge federale pone per la restituzione della differenza di imposta federale. Le decisioni relative dell'Autorità federale saranno applicate per analogia alle imposte cantonali e comunali.

Art. 4. — L'eventuale futuro dovuto pagamento della differenza per le imposte cantonali e comunali dovrà essere garantito in modo adeguato. L'Ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni, in rappresentanza anche dei Comuni, stipulerà a tale scopo, in forma scritta e caso per caso, le convenzioni relative con gli interessati.

Art. 5. — Il presente decreto avrà la medesima validità e durata della legge federale 3 ottobre 1951 e si applicherà ai medesimi anni o periodi fiscali. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore ed emanerà le norme di applicazione.
